Sentenza n. 230 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32336** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 62881, reso da **CONEDERA Gabriella**, economo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Sezione territoriale di Pordenone, per il periodo 01/01/2018 – 31/05/2018, depositato in data 2 ottobre 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 26 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario, dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Vice Procuratore generale Francesca Dimita e l'Avv. Martina Brasson, nell'interesse dell'agente contabile;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 480 del 2 ottobre 2024 il Magistrato

istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 62881, reso dall'agente contabile/economo Conedera Gabriella, per la gestione della cassa economale, in nome e per conto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Sezione Territoriale di Pordenone, per il periodo di gestione 01.01.2018-31.05.2018, trattandosi di conto relativo all'ultima gestione dell'agente contabile (art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c.) e avendo rilevato che:

- il conto, pur tempestivamente presentato dall'agente, risultava essere stato parificato (mediante apposizione del visto di regolarità del responsabile del SEF) soltanto in data 21/08/2019 ed approvato (con delibera del Direttore generale n. 439) in data 27/09/2019, oltre un anno dopo la sua presentazione e tre mesi dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2018 (avvenuta con deliberazione del CDA n. 12 del 17/06/2019), nel quale avrebbero dovuto, peraltro, confluire i risultati della gestione in esame;

- i due schemi, di cui si componeva il conto, non quadravano e non erano coerenti tra loro in quanto:

a) nel c.d. modello "di sintesi" non erano riportati i reintegri relativi alle spese dell'esercizio 2017 di cui ai mandati nn. 7, 65 e 96/2018, indicati, invece, nel modello di "dettaglio" (di cui costituivano le prime due scritturazioni della parte destra del conto), mentre compariva il mandato ("parte") n. 870/2018, evidentemente avente ad oggetto il reintegro delle spese di maggio 2018, che era, invece, assente nel richiamato modello "di dettaglio";

b) un modello era compilato secondo un criterio di mera cassa, l'altro secondo un criterio di competenza;

c) entrambi i modelli includevano fatti estranei alla gestione (in relazione all'esercizio l'uno, in relazione alla titolarità l'altro) e portavano a saldi non coerenti tra loro: a differenza del modello di dettaglio, il modello di "sintesi" chiudeva in pareggio;

- un medesimo fatto di gestione (il mandato a reintegro delle spese di maggio 2018) era oggetto di scritturazione in due distinti conti giudiziali, posto che dall'esame del conto n. 62880, reso dall'agente subentrante, dott. Vio, e relativo al residuo periodo di gestione dell'esercizio 2018 (01/06/2018 – 31/12/2018) emergeva che il reintegro delle spese di maggio 2018, associato al mandato n. 827/2018, era oggetto di scritturazione in corrispondenza del mese di settembre 2018;

- non si rinveniva, né nel conto né nei registri di cassa, l'annotazione relativa al versamento, a inizio gestione, dell'anticipazione economale di euro 1.000,00, così come (ri)determinata con delibera del D.G. n. 37 del 27/01/2017 (in calce al conto, veniva riportata unicamente la scrittura relativa alla giacenza iniziale alla data dell'01.01.2018 di euro 753,35, corrispondente all'annotazione relativa alla giacenza finale del conto, reso dal medesimo agente per l'esercizio 2017 e depositato agli atti della Sezione al n. 61062);

- il passaggio delle consegne era avvenuto in difformità rispetto alla procedura prevista dall'art. 182, comma 2 del RD n. 827/1924, in quanto le relative operazioni erano state effettuate solo tra agenti, senza alcun intervento di un funzionario terzo all'uopo individuato;

- l'utilizzo di un unico conto corrente operativo, nel quale erano confluite, indistintamente, le movimentazioni relative a due differenti gestioni

(riscossioni e cassa economale, pur in capo al medesimo agente), ne aveva determinato la confusione;

- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo di controllo interno di cui all'art. 139, co. 2 c.g.c. (l'Ente aveva informato di dar corso all'adempimento a partire dall'esercizio 2021, su indicazione della Regione Veneto);

- il conto, oltre ad includere fatti relativi ad un'altra gestione (aprendo con una giacenza di cassa relativa alla gestione dell'esercizio precedente), non chiudeva in pareggio, mancando una scrittura di quadratura in merito alla differenza tra le spese ed i rimborsi, non compatibile con la gestione del fondo economale, che è gestione in regime di anticipazione di cassa.

II. Con memoria del 4 marzo 2025, l'agente contabile precisava che:

- l'approvazione del conto in data successiva (27/09/2019) a quella del bilancio di esercizio 2018 (17/06/2019) non significava che i risultati della gestione esposti nel conto non fossero confluiti nel bilancio e non fossero, quindi, stati approvati con la deliberazione di C.d.A. n. 12, fermo restando che la tempistica descritta non rientrava nella sua responsabilità;

- per quanto il modello di dettaglio contenesse reintegri relativi alla gestione precedente (2017) e non riportasse, tra i riversamenti, il mandato n. 870/2018 (indicato, invece, nel modello di sintesi), gli importi inseriti nei due modelli trovavano concordanza tra loro in quanto: a) in base ai dati indicati nel "modello di dettaglio", la differenza tra la "consistenza fondi cassa iniziali" (euro 753,35) e la "consistenza fondi cassa finali" (euro 726,88) a fine gestione era pari ad euro 26,47; b) sempre in base ai dati indicati nel

"modello di dettaglio", l'importo totale dei versamenti nel fondo economale (euro 525,45) sommato alla predetta differenza tra la giacenza iniziale di cassa e quella finale (euro 26,47) era esattamente pari al totale delle uscite (551,92 euro) indicate nel medesimo modello di sintesi (525,45+26,47=551,92 euro); c) il predetto importo di euro 551,92 era, in definitiva, esattamente lo stesso importo che il "modello di sintesi" (operando una chiara quadratura e dando conto di una gestione in pareggio) indicava sia quale totale delle spese, sia quale totale dei riversamenti;

- nessuna irregolarità poteva scaturire dalla riscontrata assenza dell'annotazione relativa al versamento, a inizio gestione, del fondo di euro 1.000,00, posto che la determinazione dell'ammontare dei fondi economali a disposizione di ciascuna cassa avveniva con delibera del D.G. n. 37 del 27/01/2017 (menzionata nella stessa deliberazione n. 440/2019);

- non poteva ritenersi fonte di irregolarità la redazione del verbale di passaggio di consegne alla sola presenza degli agenti avvicendatisi nella gestione, atteso che le "*Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali*" - alle quali l'Istituto, ed i suoi agenti contabili, erano stati chiamati ad uniformarsi su indicazione della Regione Veneto e di Azienda Zero – prevedevano espressamente che il verbale di passaggio di consegne fosse, "*ove possibile*", sottoscritto da entrambi gli agenti contabili, senza nulla disporre quanto allo svolgimento delle stesse operazioni alla presenza di funzionari terzi;

- la circostanza che la Sezione territoriale dell'Istituto si fosse dotata, a quel tempo, di un solo conto corrente bancario utilizzato per entrambe le gestioni – quella del fondo economale e quella delle riscossioni del cassiere –

costituiva una scelta organizzativa dell'Ente stesso rispetto alla quale l'agente contabile non aveva assunto – né poteva assumere – alcun ruolo, né allo stesso competeva la possibilità di effettuare una scelta diversa;

- anche l'ulteriore rilievo afferente all'omessa redazione della relazione prevista dall'art. 139 c.g.c. esulava dalle sue competenze e responsabilità e, comunque, il Collegio dei revisori, con verbale n. 4 del 05/09/2019 contenente la relazione sui conti giudiziali, ivi compreso quello in esame, non aveva evidenziato, nel corso delle proprie periodiche verifiche di cassa, motivi di rilievo, invitando l'Istituto alla trasmissione dei conti alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

- nella contabilità economico-patrimoniale, ciò che nella relazione veniva indicato come "residuo" costituiva, nell'ambito del bilancio dell'Istituto, un saldo riportato come disponibilità liquide dettagliato per cassa e conto corrente bancario e, comunque, la rappresentazione dei fatti gestori era avvenuta secondo le modalità indicate nelle predette "Istruzioni" (che prevedevano la giacenza iniziale e finale del conto e la necessaria coincidenza tra quest'ultima e quella iniziale dell'agente subentrante).

III. In data 4 marzo 2025, l'Istituto, premesso di essere tenuto all'osservanza delle "Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali", trasmesse allo stesso dalla Regione in data 16/02/2017, stante la sua natura di ente sanitario di diritto pubblico facente parte del SSN, al quale non si applica il TUEL, depositava una memoria con la quale rappresentava quanto segue.

Sulla tempistica di parificazione, precisava che la stessa era stata rispettata posto che le predette Istruzioni prevedevano, nel rispetto delle disposizioni

normativi applicabili (artt. 610 e 618 del R.D. n. 827/1924, art. 74 del R.D. n. 2440/1923), che il responsabile del SEF dovesse redigere un attestato volto a certificare l'avvenuta parificazione dei conti di ciascun agente con le scritture contabili dell'Ente (nel caso di specie, il conto era stato parificato contestualmente agli altri conti giudiziali relativi all'anno 2018).

Quanto all'approvazione, specificava che il conto - controllato prima della chiusura del bilancio 2018 – conteneva i risultati delle gestioni territoriali, compresa quella in esame, ed era stato timbrato e firmato materialmente prima del deposito presso la Corte dei conti, avvenuto, come previsto dalle stesse Istruzioni, entro 60 giorni dall'approvazione ed esecutività del bilancio.

Quanto al rilievo inerente all'assenza di quadratura e coerenza tra i due schemi di cui si componeva il conto, evidenziava che:

a) nella colonna "*versamenti nel fondo economale*" del modello allegato alle "Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali" (v. pag. 23) gli importi relativi ai reintegri facevano riferimento ai mesi nei quali erano stati effettuati indipendentemente dalla competenza, così come richiesto dal modello;

b) nella colonna "*anticipazioni, rimborsi e spese periodiche*" venivano, invece, riportate le spese che si erano manifestate in quei mesi per competenza (quindi, i saldi non coincidevano perché l'ultimo reintegro era stato fatto dall'agente contabile del mese di maggio, ma si riferiva ad aprile);

c) le spese sostenute nel mese di maggio 2018 erano contenute nel conto compilato dall'agente subentrante e il saldo risultava dal verbale di passaggio di consegne (euro 273,12, che corrispondeva alle spese del mese

di maggio 2018, risulta, nel verbale, in attesa di reintegro);

- il saldo o consistenza finale al 31/05/2018, riportato nel modello, di euro 726,88 corrispondeva al saldo di cassa (euro 100,60) più il saldo del c/c bancario (euro 626,28) riportato nel verbale di passaggio di consegne, così come previsto dalle già citate Istruzioni per le ipotesi di successioni di agenti contabili ("*La giacenza iniziale del nuovo agente, logicamente deve coincidere con la giacenza finale dell'agente precedente*").

Sull'importo di inizio gestione, evidenziava che, operando, come le Aziende Sanitarie, in regime di contabilità economico-patrimoniale ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, si rilevava un saldo, riportato a Bilancio come disponibilità liquide dettagliato per cassa e c/c bancari, in coerenza con le Istruzioni operative che prevedevano, per i conti cassa, il riversamento, a fine esercizio, dell'intero saldo in Tesoreria e, qualora questo avesse implicato dei problemi di disservizio, si sarebbe cercato di ridurre al minimo indispensabile il saldo disponibile.

Sul passaggio di consegne, rappresentava che lo stesso era avvenuto mediante verbale in conformità alla procedura prevista dalle suddette Istruzioni operative, le quali non prevedono l'intervento di un funzionario terzo.

Sull'utilizzo di un unico conto corrente operativo, chiariva che l'apertura di due conti correnti presso ciascuna delle dieci Sezioni territoriali, in cui si articolava l'Istituto a livello regionale, avrebbe rappresentato una scelta antieconomica, alla luce dell'entità modesta delle entrate. Al riguardo, precisava, comunque, che il conto corrente, ad uso esclusivo degli incassi e non per effettuare pagamenti, era utilizzato per appoggiarvi i reintegri del

fondo economale, che poi venivano prelevati e gestiti in contanti, tenendo due casse contanti separate per evitare confusione. Tale esigenza era stata, in ogni caso, successivamente superata dall'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, al quale l'Istituto si era uniformato, provvedendo alla riscossione delle prestazioni a pagamento con strumenti connessi al sistema PagoPA e accentrando la fatturazione nella sede centrale.

In ordine al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo interno, deduceva che soltanto a partire dall'anno 2021, in ottemperanza alla nota prot. n. 1219 del 26.09.2022, avente ad oggetto "*Adempimenti in ordine al deposito dei conti giudiziali*" con cui la Corte dei conti chiedeva l'allegazione di tale relazione, provvedeva, pur non rientrando tra gli enti cui la stessa era stata indirizzata (responsabili del SEF di Enti locali, Ragioneria territoriali dello Stato e Uffici centrali del bilancio), a redigere la relazione a firma dello stesso responsabile del procedimento e ciò anche in conformità al parere espresso dalle S.S.R.R. della Corte dei conti n. 2/2018/Cons del 15.02.2018, secondo il quale era sufficiente, in mancanza dell'organo di controllo interno – come nel caso in questione - il controllo da parte del Collegio dei revisori nell'ambito delle funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 23/2011.

Sulla contestata formazione di residui, evidenziava che, operando, come le Azienda sanitarie, in regime di contabilità economico-patrimoniale ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (così come previsto dall'art. 22, comma 3 dell'Accordo interregionale sulla gestione), non erano rilevabili residui, bensì un saldo riportato a bilancio come disponibilità liquide dettagliato per cassa e c/c bancari. Sul punto, precisava, altresì, che le Istruzioni

prevedevano che "*Nella fase di successione tra agenti ... la giacenza iniziale del nuovo agente, logicamente, doveva coincidere con la giacenza finale dell'agente precedente*" e, nelle precisazioni relative alla chiusura di fine esercizio delle casse, aggiungevano che "*per i conti cassa dovrà essere riversato a fine esercizio, l'intero saldo in Tesoreria, qualora questo implichi dei problemi di disservizio si cercherà di ridurre al minimo indispensabile il saldo disponibile*" (v. pag. 33).

IV. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero e l'Avv. Brasson hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla difesa dell'agente contabile in udienza, la quale assume che sia decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 150, comma 1 del codice della giustizia contabile, secondo cui "*il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza*".

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta che la resa n. 139265, riferita al conto giudiziale n. 62881, all'odierno esame, è stata effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tramite SIRECO in data 2 ottobre 2019. La diversa data del 24 settembre 2019, indicata dalla difesa, coincide con la data di apposizione della firma

digitale sul conto giudiziale, ma non rappresenta il momento del perfezionamento del deposito del conto ai fini giuridici.

Soltanto a far data dal rituale deposito (art. 140, comma 3, c.g.c. secondo cui "*il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio*") il conto poteva, infatti, essere assegnato, con provvedimento presidenziale, a un giudice designato e la Procura regionale avrebbe potuto acquisirne notizia, mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili (art. 140, comma 1, c.g.c.).

Al riguardo, rileva, altresì, quanto previsto dal decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022, che disciplina in modo organico il funzionamento del sistema SIRECO, disponendo, all'art. 10, che: "*i conti giudiziali e i relativi documenti ad essi allegati sono depositati presso le competenti Sezioni giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO. Al completamento della procedura di upload del conto e degli allegati, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in esito all'accettazione da parte della Segreteria. Il sistema dà evidenza delle date del deposito e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso di anomalie tecniche, la Segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto mediante PEC*". Anche le relative Istruzioni operative chiariscono che la procedura SIRECO si perfeziona in due fasi, entrambe notificate all'indirizzo PEC indicato in sede di compilazione: la prima fase consiste nell'attestazione della data e del numero della resa inviata; la seconda nella comunicazione della data di accettazione della resa, con indicazione del numero del conto giudiziale registrato nel sistema GIUDICO, ovvero nel

rigetto della resa da parte della Segreteria, con relativa motivazione.

Ne consegue che, poiché la relazione di deferimento, ai sensi dell'art. 145, comma 4, c.g.c., è stata depositata in data 2 ottobre 2024, non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Il termine quinquennale previsto dall'art. 150, comma 1, c.g.c. ha, infatti, iniziato a decorrere soltanto dal momento in cui il conto è stato ritualmente depositato mediante il sistema SIRECO (in data 2 ottobre 2019) ed è stato validamente interrotto con uno degli atti espressamente previsti dalla norma (art. 43, comma 7, c.g.c.; art. 155 c.p.c.; artt. 2962, 2963 c.c.).

2. Vanno ora esaminati i profili di irregolarità evidenziati nella relazione di deferimento, connessi alla parificazione e all'approvazione del conto da parte dell'amministrazione.

Si osserva, al riguardo, che il conto giudiziale, seppur tempestivamente reso all'Istituto dall'agente (31.07.2018), è stato parificato, mediante apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, soltanto in data 21.08.2019 ed approvato, con atto del Direttore generale n. 439, in data 27.09.2019 e, quindi, dopo la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 del 17/06/2019 di approvazione del bilancio di esercizio 2018.

Quanto alla parificazione, preme evidenziare che ai sensi dell'art. 74 del R.D. n. 2440/1923 i conti giudiziali devono essere trasmessi dalle amministrazioni alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, per il controllo di rispettiva competenza, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Anche le indicazioni fornite dalle "*Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali*", prodotte in giudizio dall'agente contabile, non si discostano da tale tempistica, in quanto richiamano espressamente la disposizione citata, precisando che ciò permette al responsabile del Servizio Economico Finanziario di effettuare la parifica del conto.

Ne consegue che la parifica del conto è stata effettuata con notevole ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, non rilevando, al riguardo, la circostanza che il conto dell'agente contabile sia stato parificato contestualmente agli altri conti giudiziali relativi all'anno 2018, posto che avrebbe dovuto essere rispettato, per tutti, il termine del 28 febbraio 2019 per la prescritta verifica di concordanza con le scritture dell'Ente.

Può, invece, ritenersi superato il rilievo mosso in ordine alla tardività della parificazione del conto rispetto all'approvazione del bilancio di esercizio 2018 dell'Ente, posto che, come attestato dall'Istituto nella memoria depositata, nel bilancio sono confluiti i risultati delle gestioni territoriali, compresa quella in esame, essendo stati anticipatamente controllati.

3. Costituisce, altresì, fonte di irregolarità del conto la circostanza che il passaggio di consegne sia avvenuto soltanto alla presenza degli agenti contabili avvicendatisi nella gestione (dott.ssa Conedera e dott. Vio), senza l'intervento di un funzionario terzo allo scopo individuato, in violazione dell'art. 182, comma 2 del R.D. n. 827/1924 che, con riferimento alle operazioni di passaggio delle consegne, così dispone: *"Siffatte operazioni compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali regolamenti di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne, ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa o*

del suo legale rappresentante".

Il passaggio da una gestione all'altra, infatti, ove correttamente attuato nei termini prescritti dalle norme, consente una puntuale separazione e imputazione delle responsabilità tra i diversi agenti succedutisi nel tempo, a cui è connessa anche l'indefettibilità dell'obbligo di resa del conto giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 612 R.D. 827/1924, commi 1 e 2 ("*Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione*").

Proprio in considerazione del rilievo assunto dal passaggio di gestione in ordine alla responsabilità dell'agente contabile cessante e di quello subentrante, la normativa contabile impronta un sistema di garanzie, stabilendo che le operazioni di passaggio delle consegne, previa ricognizione dei beni costituenti oggetto della gestione, debbano essere svolte dai funzionari all'uopo individuati e in contraddittorio con gli agenti contabili, posto che solo da tale ricognizione deriva la possibilità giuridica di determinare i limiti e l'entità del carico iniziale e, quindi, l'eventuale responsabilità dei contabili.

L'adempimento in esame richiede, pertanto, come previsto dalla richiamata normativa, l'intervento, oltre che di entrambi gli agenti contabili, di un terzo rappresentante dell'Amministrazione, quest'ultimo tenuto a verificare fattivamente la correttezza dei dati indicati nel verbale di passaggio di consegne, non potendosi limitare a prendere atto solo formalmente di quanto

riscontrabile da ulteriore documentazione.

Trattandosi di un adempimento previsto dalla legge, non possono assumere rilevanza, di fini della validità del passaggio di consegne, le citate Istruzioni operative, che nulla disponevano quanto allo svolgimento delle operazioni alla presenza di un funzionario terzo, oltre che di entrambi gli agenti contabili.

4. Passando al merito, devono ritenersi superate le censure mosse dal giudice istruttore in ordine alle modalità di compilazione del conto, posto che, alla luce dei chiarimenti forniti dall'agente contabile, concordano e sono coerenti tra loro i dati contenuti negli schemi di cui si compone il conto giudiziale.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione prodotta in sede di giudizio emerge che se, da un lato, è possibile escludere la sussistenza di ipotesi di responsabilità contabile in capo all'agente, non risultando ammanchi nella gestione, dall'altro lato, trovano conferma gli ulteriori profili di irregolarità rilevati nella relazione di deferimento.

4.1. Sotto il profilo contenutistico, il conto non restituisce una completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione, posto che, in particolare, non si rinviene l'annotazione relativa al versamento, a inizio gestione, del fondo di euro 1.000,00, non sono stati riportati nel modello di dettaglio alcuni dati che sono stati, invece, inseriti nel modello di sintesi e viceversa e figurano reintegri relativi alla gestione precedente.

Al riguardo, si osserva che il conto, quale che sia il modello di riferimento sul quale viene compilato, deve rispondere essenzialmente al criterio sostanzialistico in base al quale l'amministrazione per la quale è reso possa disporre di tutti gli elementi per verificare la rispondenza dei dati contabili ai

fini dell'approvazione dell'attività svolta dall'agente contabile e il giudice contabile ne possa fare oggetto del suo esame in sede giudiziale.

L'esatto adempimento dell'obbligo di resa del conto impone, dunque, la redazione di scritture complete, integre di tutti i movimenti in entrata ed in uscita analiticamente descritti con specificazione degli importi, dei titoli e delle causali, in modo tale da consentirne, in qualsiasi momento, il raccordo con le scritture contabili dell'ente.

4.2. Ciò posto, ha trovato conferma, nelle memorie difensive prodotte in giudizio, il rilievo afferente alla confluenza su uno stesso conto corrente bancario, in modo indistinto, da un lato, degli incassi derivanti dalle fatture emesse per le prestazioni a pagamento e, dall'altro, dei reintegri del fondo economale che erano poi prelevati e gestiti in contanti.

Orbene, tale circostanza, seppur dovuta alla scelta dell'Ente di dotarsi di un unico conto corrente per ragioni di economicità, rappresenta un ulteriore profilo di irregolarità della gestione in esame, posto che il versamento sullo stesso conto di entrate provenienti da differenti gestioni si presta ad un uso improprio delle risorse pubbliche, in quanto la confusione contabile che ne deriva comporta il rischio di un impiego delle stesse per fini diversi rispetto a quelli cui sono destinate.

Peraltro, anche la previsione di cui all'art. 5, comma 3 del Regolamento concernente la gestione contabile dei fondi delle casse economali (approvato con delibera del D.G. n. 558 del 16.12.2016), a mente della quale il deposito dei fondi delle casse economali delle sezioni territoriali deve avvenire su un "apposito" conto corrente bancario aperto presso un istituto di credito con sede nel comune ove è ubicata la sezione, appare coerente con la finalità

sopra descritta di evitare il rischio di confusione con le altre gestioni contabili, seppur facenti capo, come nel caso di specie, allo stesso agente.

Trattasi, in ogni caso, di una scelta organizzativa dell'Ente, non imputabile direttamente all'agente contabile, ma incidente in maniera rilevante sulla gestione di quest'ultimo.

4.3. Nemmeno può ritenersi superato il rilievo inerente al mancato versamento della giacenza di cassa alla chiusura della gestione, posto che, per quanto nella contabilità economico-patrimoniale non si rilevano residui ma un saldo che viene iscritto tra le disponibilità liquide del bilancio di riferimento, le richiamate Istruzioni operative prevedono, con riferimento alla chiusura della cassa a fine esercizio, la possibilità che residui un saldo disponibile, ridotto al minimo indispensabile, al fine di evitare il rischio di disservizio, o ancor peggio di interruzione del servizio.

Da ciò consegue che se, da un lato, non v'è un obbligo di restituzione (integrale) del saldo al Tesoriere al termine della gestione, dall'altro, il mancato riversamento di un importo minimo costituisce una circostanza meramente eventuale, che deve essere specificata nella nota di descrizione organizzativa, da allegare al conto dell'economo dell'anno di riferimento (cfr. pagg. 24-25 delle citate Istruzioni) e che si giustifica in ragione dell'esigenza di evitare problemi di disservizio, comunque, non rinvenibili nel caso di specie, anche in considerazione dell'entità delle somme (alla data dell'01.01.2018: giacenza di cassa iniziale di euro 735,35, di cui "contante" per euro 214,70 e "di banca" per euro 538,65; alla data del 31.05.2018: giacenza di cassa finale di euro 726,88, di cui "contante" per euro 100,60 e "di banca" per euro 626,28).

5. Quanto, infine, alla mancanza della relazione dell'organo di controllo interno, pur prendendo atto dell'invio della stessa a partire dall'anno 2021, si osserva che tale rilievo non appare superato dalle verifiche effettuate dal Collegio di revisione nell'ambito delle funzioni allo stesso organo attribuite dal d.lgs. n. 23/2011, essendo del tutto inidonee, per oggetto e contenuto, a realizzare le finalità attribuite dal legislatore alla relazione di cui all'art. 139, comma 2, c.g.c.. Alla stessa è, infatti, affidato, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Sezione, il compito di "*dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione*" (cfr. Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).

6. Alla luce di quanto suesposto, il Collegio ritiene di dichiarare l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 62881, demandando agli Organi responsabili dell'Istituto il puntuale adempimento degli obblighi di legge e l'adozione di ogni iniziativa utile a conformare l'azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità della pubblica amministrazione, nel cui solco si collocano le osservazioni formulate.

La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

7. Infine, il Collegio respinge, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, l'istanza di oscuramento dei dati formulata dalla

difesa dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679. Al riguardo, rileva che non solo non sono stati specificati i legittimi motivi a sostegno della richiesta, ma che la sentenza non contiene dati sensibili né affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui diritti personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non risultano compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass. Civ., Sez. V, ordinanza, 10 agosto 2021, n. 22561).

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32336** del registro di Segreteria dichiara l'irregolarità del conto giudiziale **n. 62881**.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Elisa Borelli	Marta Tonolo
(*firmato digitalmente*)	(*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 23/06/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo